

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2172 del 02/05/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSII DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Coopservice Soc.Coop.P.A." - Cavriago
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2261 del 02/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno due MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.9624/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**Coopservice Soc.Coop.P.A.**" - **Cavriago**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**Coopservice Soc.Coop.P.A.**", avente sede legale in Comune di Reggio Emilia – Via Rochdale n. 5 – Provincia di Reggio Emilia, concernente il deposito e la gestione, compreso il lavaggio, di attrezzature e materiali utilizzati nelle attività di pulizia industriale presso terzi svolti nello stabilimento sito in Comune di **Cavriago – Via L. Lama n. 19** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/29800 del 18/02/2023;

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la domanda di modifica di autorizzazione è stata presentata dalla Ditta a seguito di una previsione di potenziamento dell'utilizzo delle lavatrici industriali utilizzate per il lavaggio dei mop aziendali, e riguarda una richiesta di deroga per il parametro "Tensioattivi totali" rispetto al valori limite definito dalla Tabella 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per le acque reflue industriali confluenti in pubblica fognatura nel punto di scarico S2;

Tenuto conto che al punto di scarico S2, oggetto della presente autorizzazione, sono recapitate le acque reflue dei servizi igienici, i reflui delle condense dei condizionatori ad uso degli spogliatoi aziendali e le acque reflue derivanti dalle operazioni di lavaggio e asciugatura dei materiali utilizzati per la pulizia industriale, complessivamente classificate come acque reflue industriali;

Tenuto conto inoltre che sono presenti tre ulteriori punti di scarico in pubblica fognatura:

- S1 scarico di acque reflue dei servizi igienici e di acque reflue derivanti dai condizionatori e dall'addolcitore, ad uso civile, a servizio esclusivo degli uffici;
- S3 scarico di acque reflue dei servizi igienici;
- S4 scarico di acque reflue dei servizi igienici e da reflui di condensa dei condizionatori in uso agli spogliatoi aziendali;

e che le acque reflue confluenti nei punti di scarico S1, S3 ed S4, devono intendersi classificate come acque reflue domestiche non soggette ad autorizzazione espressa in quanto sempre ammesse nel rispetto del Regolamento di Fognatura e Depurazione ai sensi dell'art.124, comma 4, del D.Lgs.152/2006, e non saranno pertanto oggetto di espresso titolo autorizzativo;

Rilevato pertanto che la sopra richiamata domanda è relativa ai seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'Autorizzazione allo scarico S2, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito al PG/71519 del 26/04/2023 il nulla-osta allo scarico del Comune di Cavriago, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del parere RT004334-2023-P del 30/03/2023 con cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato, in accoglimento alla richiesta della Ditta, ha comunicato che in deroga a quanto precedentemente autorizzato, il limite per il parametro "Tensioattivi totali" deve intendersi fissato a 20 mg/l.

Ritenuto, sulla base del sopra richiamato nulla osta del Comune di Cavriago, di procedere all'aggiornamento del valore limite fissato per il parametro Tensioattivi totali, come sopra indicato, sostituendo l'Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 contenuto nella precedente Autorizzazione Unica Ambientale, con quello contenuto nel presente Atto;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005"; Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013

determina

1) di adottare la Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**Coopservice Soc.Coop.P.A.**" ubicato nel comune di **Cavriago – Via L. Lama n. 19** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico S2 di acque reflue industriali inclusive delle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-5071 del 12/10/2021 adottata da Arpae;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Autorizzazione allo scarico S2 di acque reflue industriali inclusive delle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Autorizzazione allo scarico S2 di acque reflue industriali inclusive delle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06

Nello stabilimento oggetto di autorizzazione la Ditta svolge attività di deposito e gestione, compreso il lavaggio, di materiali ed attrezzature utilizzate nelle attività di pulizia industriale presso terzi.

La presente modifica di autorizzazione è stata presentata per richiedere una deroga al parametro Tensioattivi Totali nelle acque reflue industriali scaricate al punto S2 in pubblica fognatura. La richiesta deriva da una necessità di potenziamento nell'utilizzo delle lavatrici per il lavaggio dei mop impiegati per la pulizia industriale e loro successiva asciugatura in asciugatrice. Le due lavatrici effettuano un totale di 3-4 lavaggi al giorno.

A valle del pozzetto assunto per il campionamento delle acque di lavaggio, si uniscono le acque reflue di scarico dell'asciugatrice aziendale, le acque reflue delle condense dei condizionatori ad uso degli spogliatoi aziendali e le acque reflue dei servizi igienici dello stabilimento. I reflui scaricati, nell'insieme, sono classificati come acque reflue industriali.

Le acque reflue industriali, prima dell'immissione in pubblica fognatura, non vengono sottoposte a trattamento depurativo;

A servizio dello stabilimento sono presenti tre ulteriori punti di scarico (S1, S3 ed S4), in pubblica fognatura, costituiti rispettivamente:

- S1 da acque reflue dei servizi igienici e da acque reflue derivanti dai condizionatori e dall'addolcitore, ad uso civile, a servizio esclusivo degli uffici;
- S3 da acque reflue dei servizi igienici;
- S4 da acque reflue dei servizi igienici e da reflui di condensa dei condizionatori in uso agli spogliatoi aziendali;

Tali acque reflue sono classificate come acque reflue domestiche e pertanto risultano sempre ammesse in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento di Fognatura E Depurazione.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

Prescrizioni :

1. Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S2 è fissato in **660 m³**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S2 è fissato in **3 m³**.
3. Lo scarico S2, al punto individuato per il controllo, non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione del sott'indicato parametro per il quale si deroga rispettivamente al valore

<i>Parametro</i>	<i>Valore</i>	<i>Unità di misura</i>
Tensioattivi totali	20	mg/l

4. Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S2 deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al

personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico, e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività svolta.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento che prevede la deroga del parametro tensioattivi totali nelle acque reflue industriali scaricate al punto S2 in pubblica fognatura, non determinerà variazioni significative della rumorosità prodotta, pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui risultava che la ditta non produceva emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed era conforme, sotto il profilo acustico, col sito di insediamento, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.